

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 164

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO

RIZZO FABIO e GENOESE ZERBI FELICE

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290
DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

il 25 gennaio 1974

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 21 gennaio 1974

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei nominati in oggetto per l'inoltro alla S.V.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1189/73 della Procura di Reggio Calabria).

*Il Ministro
ZAGARI.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Reggio Calabria, 7 agosto 1973

Il giorno 12 marzo 1973, a cura dell'agenzia « Alpi », venivano affissi in questa città diversi manifesti recanti il simbolo e la firma del movimento extraparlamentare di estrema destra « Avanguardia nazionale ».

Quest'ufficio, ravvisando nel contenuto di detto manifesto estremi di reato, iniziava procedimento penale a carico di Rizzo Fabio nato a Trento il 19 gennaio 1952, il quale

aveva ordinato la stampa di detto manifesto, e a carico di Genoese Zerbi Felice nato a Taurianova l'11 febbraio 1937, massimo dirigente e responsabile, in questa città, di « Avanguardia nazionale » per:

reato previsto e punito dagli articoli 110, 290 del codice penale, per avere, in correità tra loro ed il secondo quale massimo dirigente e responsabile del movimento extraparlamentare « Avanguardia nazionale », redatto e fatto affiggere sulle mura della città un manifesto con il simbolo « Avanguardia nazionale » e con il titolo « Avanguardia vivrà »; nel cui intero contesto si ravvisa il reato di vilipendio alle istituzioni, al Governo, al Parlamento, reato da ravvisare particolarmente nella frase in cui si afferma che: « Avanguardia nazionale è l'unica voce valida non strumentalizzata da questo putrescente sistema parlamentare ».

In Reggio Calabria il 12 marzo 1973.

Poiché il reato ascritto agli imputati è compreso tra quelli di cui all'articolo 313 del codice penale, si trasmettono gli atti a codesta onorevole Presidenza per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere.

Con ossequio.

*Il Sostituto Procuratore
della Repubblica*

COLICCHIA